

## DECRETO LEGISLATIVO 151 / 2005

### PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ART. 7 E 16

1. L'art. 7 del D.Lgs. 151/2005 è sostituito dal seguente:

#### *ART. 7 (Ritiro dei RAEE raccolti)*

*1. I soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a), b) e c) consegnano i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti ai sensi dell'articolo 6 – ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9 – esclusivamente ai produttori o ai terzi che agiscono in nome dei produttori, i quali provvedono al ritiro di tali RAEE e al loro invio agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8.*

*2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.*

*3. E' fatto divieto agli impianti di trattamento di cui all'articolo 8 di ricevere i RAEE provenienti dai nuclei domestici da soggetti diversi dai produttori o dai terzi che agiscono in nome dei produttori.*

2. All'art. 16 del D.Lgs. 151/2005 sono aggiunti i seguenti commi:

*10. Ciascuna violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000*

*11. Ciascuna violazione del divieto di cui all'articolo 7 comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000*